

ECC.MA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO
PER LA REGIONE SICILIANA
RG n. 6175 / RESPONSABILITA' /REVOCAZIONE

Ill.mo Presidente

Sezione giurisdizionale d'appello/ Responsabilità

RICORSO

per la sospensione

*dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 179/A/2015 resa dalla Corte dei Conti Sezione
Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, emessa nelle camere di consiglio del 24 e
del 25 marzo 2015, depositata il 21.07.2015 e notificata il 29.07.2015*

con istanza

*al Presidente della Sezione giurisdizionale d'appello di adozione della misura cautelare
monocratica in ragione della estrema gravità e urgenza*

Nell'interesse del Dott. Carmelo Incardona, C.F. NCRCML64A08H163Q, nato a Ragusa (RG), il giorno 8.01.1964, residente in Vittoria (RG), Via Principe Umberto, 112, rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso, dall'Avv. Giuseppe Gianni, C.F. GNNGPP60P06F258J, e dal Prof. Avv. Gennaro Terracciano, C.F. TRRGNR60E08F839R, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mario Ponari, C.F. PNRMRA71S12G273B, in Palermo (PA), Via Libertà, 171.

Si indicano, ai fini delle comunicazioni di segreteria:

fax 02783406 – pec: giuseppe.gianni@milano.pecavvocati.it

fax 0668308925 – pec: gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org

fax 0917480700 - pec: avvmarioponari@puntopec.it

contro

- Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, in persona del Procuratore Generale, con sede in Via Cordova, 76, Palermo (PA) - pec: sicilia.procura.generale@corteconticert.it
- Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, in persona del Procuratore Regionale, con sede in Via Cordova, 76, Palermo (PA) - pec: sicilia.procura@corteconticert.it

*** **

Si ripropone, in questa sede, istanza cautelare per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 179/A/2015 resa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, emessa nelle camere di consiglio del 24 e del 25 marzo 2015, depositata il 21.07.2015 e notificata il 29.07.2015.

Segnatamente, il Dott. Incardona aveva spiegato domanda cautelare (incardinata con RG n. 6174/RESPONSABILITA'/SOSPENSIVA) di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza revocanda, deducendo, i gravi e fondati motivi richiesti dall'art. 92 R.D. 1038/1933 – ora art. 205 e 190 co.6 C.G.C. – . I gravi e fondati motivi erano da imputarsi sia alle condizioni psicofisiche del ricorrente – significativamente alterate – sia, chiaramente, alle condizioni economiche del Dott. Incardona, gravemente compresse e compromesse dalle azioni esecutive avviate dalla Regione per il recupero della condanna erariale – cfr D.D.G. rep. n. 1711/2015 dell'8.10.2015 (doc. 4); cartella esattoriale n. 29720160011529701, notificata dall'Agente della riscossione in data 01.10.2016 (doc. 6) –. A ciò si aggiungeva il pregiudizio grave ed irreparabile costituito dal fatto che Riscossione Sicilia S.p.A., a mezzo di avviso di vendita, aveva avviato l'esecuzione immobiliare, con vendita fissata, appunto, al 14.01.2019 (doc. 16).

Codesto Ecc.mo Giudice, con ordinanza n. 56/A/2018, ha rigettato la domanda cautelare, deducendo che << *il Collegio Giudicante, esaminata la documentazione depositata dall'Incardona, rileva che la procedura esecutiva avviata dalla "Riscossione Sicilia s.p.a." su vari beni immobili di cui l'Incardona è comproprietario, con fissazione della data del 14 gennaio 2019 per la relativa vendita all'incanto, non ha alcuna concreta attinenza con l'onere risarcitorio che è stato posto a carico del medesimo Incardona a conclusione del giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, che è stato definito con la sentenza di questa Sezione d'Appello n.179/2015.*

*Infatti, dall'analisi dell'avviso di vendita immobiliare, redatto in data 15 ottobre 2018 (contrassegnato al n.3 del registro cronologico) dalla "Riscossione Sicilia s.p.a.", in qualità di agente della riscossione per la provincia di Ragusa, si desume inequivocabilmente che la procedura esecutiva è stata promossa in relazione a "ruoli esecutivi" per "carichi d'imposta" (ammontanti complessivamente ad € 670.734,42, da maggiorarsi di interessi moratori ed altri accessori), che risultano scaduti e non pagati dal "contribuente" Incardona Carmelo e che, inoltre, hanno come soggetti creditori non la Regione Siciliana ma vari Comuni, la Prefettura di Ragusa e l'Amministrazione Finanziaria>>. **Non v'è dubbio alcuno sul fatto che il Collegio sia stato indotto in errore dal tenore altamente fuorviante dell'avviso di vendita *de quo*** (doc. 16), che lo ha condotto, impropriamente, a ritenere che la pretesa esecutiva di Riscossione Sicilia S.p.A. non avesse alcuna attinenza con il risarcimento del danno erariale (oggetto di revocazione), ma fosse fondata su tributi e/o altre voci di credito. In realtà, si intende offrire dimostrazione, in questa sede, di come la pretesa esecutiva (doc. 16), per la quasi totalità, sia fondata sulla cartella n. 29720160011529701 (doc. 6), riferita al risarcimento del danno liquidato (in favore dell'Ente) nella sentenza n. 179/A/2015 – resa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, emessa nelle camere di consiglio del 24 e del 25 marzo 2015, depositata il 21.07.2015 e notificata il 29.07.2015 – della quale il Dott. Incardona ha chiesto la revocazione.*

Segnatamente, in data 18.10.2018, Riscossione Sicilia S.p.A. – Agente della riscossione per la provincia di Ragusa – notificava al dott. Carmelo Incardona avviso di vendita immobiliare (doc. 16) – emesso *ex art.* 78 e segg. D.P.R. 29.09.1973 n. 602 – Reg. Cron. n. 03, Rep. n. 1342/2018, datato 15.10.2018, a mezzo del quale avvisava che << *a cura dell'Agente della riscossione procedente, presso i locali siti in VIA ARCHIMMEDE N. 112 – 97100 – RAGUSA Settore Procedure Esecutive – alle ore 15,00 dei giorni:*

- 14/01/2019 per il primo incanto;

-14/02/2019 per il secondo incanto;

- 14/03/2019 per il terzo incanto;

avrà luogo la vendita all'asta dei beni mobili sopra descritti in danno del debitore, al seguente prezzo base determinato ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 602/73

per il Lotto 1

€ 3.069,99 (tremilasessantannove/99) per il primo incanto;

€ 2.046,66 (duemilaquarantasei/66) per il secondo incanto;

€ 1.364,44 (milletrecentosessantaquattro/44) per il terzo incanto;

per il Lotto 2

€ 21.796,45 (ventunomilasettecentonovantasei/45) per il primo incanto;

€ 14.530,97 (quattordicimilacinquecentotrenta/97) per il secondo incanto;

€ 9.687,31 (novemilaseicentottantasette/31) per il terzo incanto;

per il Lotto 3

€ 20.742,12 (ventimilasettecentoquarantadue/12) per il primo incanto;

€ 13.828,08 (tredicimilaottocentoventotto/08) per il secondo incanto;

€ 9.218,72 (novemiladuecentodiciotto/72) per il terzo incanto;

per il Lotto 4

€ 13.421,52 (tredicimilaquattrocentoventuno/52) per il primo incanto;

€ 8.947,68 (ottomilanovecentoquarantasette/68) per il secondo incanto;

€ 5.965,12 (cinquemilanovecentosessantacinque/12) per il terzo incanto;

per il Lotto 5

€ 10.981,21 (diecimilanovecentottantuno/21) per il primo incanto;

€ 7.320,81 (settemilatrecentoventi/81) per il secondo incanto;

€ 4.880,54 (quattromilaottocentottanta/44) per il terzo incanto;

per il Lotto 6

€ 15.251,67 (quindicimiladuecentocinquantuno/67) per il primo incanto;

€ 10.167,78 (diecimilacentosessantasette/78) per il secondo incanto;

€ 6.778,52 (seimilasettecentosettantotto/52) per il terzo incanto;

per il Lotto 7

€ 63.796,00 (sessantatremilasettecentonovantasei/00) per il primo incanto;

€ 45.864,00 (quarantacinquemilaottocentosessantaquattro/00) per il secondo incanto;

€ 30.576,00 (trentamilacinquecentosettantasei/52) per il terzo incanto>>.

Il predetto avviso dava atto, nella parte motiva, che <<- i ruoli esecutivi, in forza dei quali il contribuente Sig. INCARDONA CARMELO nato a RAGUSA il 08/01/1964 residente a VITTORIA VIA PRINCIPE UMBERTO N. 00112 C.F.: NCRCML64A08H163Q è tenuto al pagamento della complessiva somma di € 771.811,46 (diconsi settecentosettantunomilaottocentoundici/46) di cui:

- Imposta € 670.734,42

- Interessi di mora € 46.966,45

- Compensi riscossione coattiva € 43.177,13

- Diritti e spese procedure esecutive € 10.933,46

Per tributi ed altre entrate scaduti e non pagati come da estratti di ruolo allegati in copia e meglio descritti nell'unito elenco che fa parte integrante del presente atto>>. Per contro, dalla lettura dell'elenco dei carichi "d'imposta" unito all'avviso di vendita *de quo*, risulta che la quasi totalità del credito è fondata sulla cartella n. 29720160011529701 (doc. 6), indicante un debito (al netto di accessori) di € **667.519,94**, emessa in favore del Comune di Vittoria e della Regione Sicilia, quali Enti impositori. La duplice indicazione degli Enti impositori non deve trarre in inganno, giacché rispetto ai crediti iscritti a ruolo, solo € **885,03** sono da imputarsi al Comune di Vittoria, mentre i restanti € **919.898,46** sono da

imputarsi alla Regione Sicilia, quale sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, del risarcimento del danno liquidato (in favore dell'Ente) nella sentenza quivi revocanda.

In termini più netti, nell'avviso di vendita *de quo* non viene fatta alcuna menzione della effettiva natura del credito sul quale si fonda la procedura esecutiva, ovvero il risarcimento del danno erariale. Peraltro, l'elenco dei carichi esecutivi unito all'avviso di vendita *de quo*, si limita ad indicare alla voce "estremi documento", la cartella n. 29720160011529701 (doc. 6) – inviata nuovamente al contribuente con intimazione di pagamento cumulativo n. 29720189000103084000 in data 23.07.2018 (doc. 22) –, menzionando quale "debito" l'importo di **€ 667.519,94**, senza dare adeguata motivazione dell'intervenuta riduzione rispetto all'importo contenuto nell'intimazione di pagamento (€ 1.014.532,24) – riduzione da imputarsi, con buona probabilità al provvedimento assunto il 5 ottobre 2018 dal Tribunale di Ragusa, nel procedimento R.G. 5194/2016 (doc. 23) –.

Sulla scorta di quanto rappresentato, il legale del ricorrente, con formale atto del 13.12.2018 (doc. 24), intimava e diffidava << *RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., agente della riscossione per la provincia di Ragusa, con sede in Ragusa (RG), Via Archimede, 112, presso la Sede della Provincia di Ragusa, CAP 97100, immediatamente dal ricevimento della presente comunicazione ad annullare in autotutela e/o a rettificare l'avviso di vendita immobiliare – emesso ex art. 78 e segg. D.P.R. 29.09.1973 n. 602 – Reg. Cron. n. 03, Rep. n. 1342/2018, datato 15.10.2018 e notificato il 18.10.2018, facendo esplicita menzione del fatto che la natura del credito posto a fondamento della pretesa esecutiva e contenuto nella cartella n. 29720160011529701 è riferito al risarcimento del danno liquidato (in favore dell'Ente) nella sentenza n. 179/A/2015 resa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, emessa nelle camere di consiglio del 24 e del 25 marzo 2015, depositata il 21.07.2015 e notificata il 29.07.2015.*

*L'inadempimento rispetto alla presente intimazione costituisce fatto illecito per il danno che arreca al Dott. Incardona, il quale si vede pregiudicato rispetto all'invocata tutela cautelare richiesta al Giudice contabile>>. **Ad oggi, nessuna rettifica e/o annullamento dell'avviso di vendita de quo risulta essere stato adottato dall'Agente della riscossione.***

Emerge, dunque, con tutta evidenza, il contenuto contraddittorio e significativamente fuorviante dell'avviso di vendita *de quo*, giacché la mera lettura ha indotto il Collegio a ritenere, erroneamente, che l'esecuzione immobiliare promossa dall'Agente della Riscossione, per la quale la vendita è fissata al prossimo 14.01.2019, fosse ancorata a cartelle elevate in danno del Dott. Carmelo Incardona e riferite a “*tributi ed altre entrate*”, quando, in verità, la pretesa esecutiva, per la quasi totalità, è fondata sulla cartella n. 29720160011529701 (doc. 6), riferita al risarcimento del danno liquidato (in favore dell'Ente) nella sentenza n. 179/A/2015 quivi avversata.

Non si può, tuttavia, sottacere, sul punto che il ricorrente non può essere penalizzato anche per l'errore che affligge l'atto esecutivo e che, certamente, non è imputabile a sue manchevolezze. L'errore, comunque, avrebbe potuto essere “scoperto”, perché, alla voce “estremi documento”, era indicata la cartella n. 29720160011529701 (doc. 6), ovvero proprio la stessa cartella della quale il ricorrente aveva fatto ampia menzione sia nella narrativa del ricorso per revocazione – inserendola nella propria produzione documentale sub doc. 6 – che nella memoria per la camera di consiglio, quando aveva rappresentato le azioni esecutive poste in essere dall'Ente per il recupero forzoso della condanna contenuta in sentenza.

L'ostacolo ha, perciò, impedito all'Organo giudicante di assumere la decisione sulla base della corretta rappresentazione dei fatti e delle ragioni di estrema e grave urgenza, sicché si rende opportuno rinnovare, in questa sede, l'istanza cautelare, in ragione del grave ed irreparabile pregiudizio dato dall'imminente vendita all'asta dei beni immobili di proprietà del

ricorrente; **atteso che la vendita è già fissata per il 14.01.2019, si chiede di concedere la tutela cautelare monocratica.**

*** **

La sentenza n. 179/A/2015 resa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, emessa nelle camere di consiglio del 24 e del 25 marzo 2015, depositata il 21.07.2015 e notificata il 29.07.2015, oggetto della presente impugnazione, è affetta da un vizio revocatorio, come dedotto nei motivi illustrati nel ricorso e che si richiamano integralmente ai fini della qui richiesta concessione della sospensione *ex art. 92 R.D. 1038/1933 – ora art. 205 e 190 co.6 C.G.C. – dell'efficacia esecutiva della sentenza revocanda.*

Sussistono, infatti, nella specie, **gravi e fondati motivi** richiesti dalla norma testé richiamata **ai fini dell'accoglimento della menzionata domanda cautelare.**

Il motivo di revocazione dedotto in ricorso è, con ogni evidenza ed anche ai fini di una delibazione sommaria – qual è quella richiesta, ai presenti fini, al Giudicante – **del tutto fondato e meritevole d'accoglimento.** Valga, in ogni caso, quanto segue.

A) Sulla sussistenza non solo di gravi e fondati motivi, ma anche di un rilevante ed irreparabile danno nel caso in cui la piena esecuzione della sentenza dovesse intervenire prima della conclusione del giudizio di revocazione

L'inibitoria di cui agli artt. 91 e 92 R. D. 1038/1933, oggi 205 C.G.C., è stata, dal Legislatore, raccordata alla semplice sussistenza di “motivi”, che devono essere indicati, mentre l'attuale C.G.C. richiede l'allegazione di un pericolo di grave ed irreparabile danno.

L'ambito concreto di operatività della sospensiva rende, dunque, rilevante una complessiva valutazione degli interessi – in special modo economici, ma non solo – in gioco, che il Giudice della revocazione deve considerare uno per uno e, poi, in una valutazione complessiva alla luce del pregiudizio che l'esecuzione

potrebbe arrecare a questi stessi interessi. A tale fine, sebbene sotto la vigenza del precedente quadro normativo il legislatore individuava il presupposto nella sussistenza di gravi motivi mentre oggi richiede l'allegazione di un pericolo "grave ed irreparabile di danno"(cfr. art. 92 R. D. 1038/1933 e art. 205 C.G.C.) si fa osservare a Codesto Spettabile Giudice d'appello che l'esecuzione della sentenza è fonte di pregiudizio attuale e concreto e che la sua piena esecuzione mette in pericolo diritti costituzionalmente tutelati del ricorrente, quali la salute, il lavoro e il diritto di proprietà.

L'esecuzione di un titolo inidoneo ad assumere autorità di cosa giudicata costituisce, oggettivamente, un illecito, sicché, al fine di impedire la definitività e immodificabilità del danno nel tempo occorrente alla definizione, sotto il profilo dell'ammissibilità prima e nel merito poi, del presente giudizio di revocazione, un'adeguata tutela interinale giustifica la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, anche alla luce di una inevitabile compressione – in caso contrario – dell'effettività della tutela del ricorrente, considerato che l'udienza di merito è stata fissata per il 16 maggio 2019 e che la vendita all'asta nella procedura esecutiva immobiliare è fissata per il prossimo 14.01.2019.

In termini più netti, nella situazione che si andrebbe a creare in seguito alla esecuzione della sentenza quivi avversata è rilevabile il pericolo di un grave ed irreparabile danno in capo al Dott. Incardona, ovvero i gravi motivi che giustificano la sospensione dell'esecuzione.

Si è già rappresentato, nel ricorso e nella precedente istanza, che l'Amministrazione regionale ha agito esecutivamente in via amministrativa per ottenere il pagamento della somma liquidata in sentenza (cfr D.D.G. rep. n. 1711/2015 dell'8.10.2015 *sub* doc. 4), così come di seguito:

- € 869.940,75, per sorte capitale e rivalutazione monetaria come da sentenza n. 179/A/2015
- € 10.298,18, per interessi legali dal 14 marzo 2014 all'8 ottobre 2015

Oltre al pagamento in favore dello Stato della somma di € 410,40, oltre € 944,98 e € 2.392,47 a titolo di spese giudiziali.

Avverso l'ingiunzione esecutiva, il ricorrente formulava opposizione innanzi il Tribunale di Palermo (doc. 5); il giudizio r.g. n. 16311/2015 è a tutt'oggi pendente. Parallelamente, l'Amministrazione regionale duplicava l'azione esecutiva facendo ricorso allo strumento dell'esecuzione a mezzo ruolo, tant'è che l'Agente della riscossione, in data 01.10.2016, notificava cartella esattoriale (doc. 6). Il ricorrente si opponeva all'azione esecutiva innanzi il Tribunale di Ragusa (doc. 8); il giudizio è tutt'ora pendente al r.g. n. 5194/2016. L'esecuzione non veniva, però, sospesa, sicché l'Agente della riscossione notificava n. 13 atti di pignoramento presso terzi e avviava l'esecuzione immobiliare con vendita fissata al 14.01.2019 (doc. 16). Come precedentemente dedotto, **la pretesa esecutiva** (doc. 16), per la quasi totalità, **è fondata sulla cartella n. 29720160011529701** (doc. 6), **riferita al risarcimento del danno liquidato (in favore dell'Ente) nella sentenza n. 179/A/2015.**

La valutazione dell'entità del danno che l'esecuzione di un titolo inidoneo ad assumere autorità di cosa giudicata provoca al ricorrente si deduce dalle allegazioni. Non si possono che riproporre, in questa sede, le riflessioni spiegate nella precedente istanza cautelare. Segnatamente, l'indagine deve essere incentrata sull'analisi della composizione del nucleo familiare all'interno del quale è inserito il ricorrente – estendendosi anche all'esame della condizione economica di ciascun componente – (coniuge e due figli studenti a carico, doc. 17), sulla condizione economica e patrimoniale del Dott. Incardona (lavoratore dipendente con contratto *part time* e con una retribuzione mensile di circa 660 euro, rispetto alla quale è applicata una detrazione di circa 270,00 euro a titolo di cessione del quinto in favore di UNICREDIT S.p.A., docc. 18 e 19), nonché sul suo stato di salute – che risulta significativamente alterato e che gli impedisce di lavorare a tempo pieno

(doc. 20)–, che è stato ed è gravemente turbato dall’esito del giudizio, perché il ricorrente lo considera ingiusto.

La gravità del danno emerge nell’eccezionale sproporzione tra il pregiudizio che patirebbe il Dott. Incardona a causa dell’esecuzione ed il vantaggio che la esecuzione della sentenza è chiamata ad assicurare al pubblico erario; in tale ottica, infatti, la già intervenuta notificazione dell’avviso di vendita, che costituisce la premessa di avvio della vendita all’asta degli immobili, presenta un intrinseco connotato di gravità ed irreparabilità, vieppiù apprezzabile ove lo si raffronti in termini di proporzionalità con l’interesse dell’Amministrazione all’immediata percezione degli importi richiesti – interesse che, nel concreto, risulta “soddisfatto” dal fatto che la Regione Siciliana ha provveduto quasi interamente al recupero della somma di **€ 2.282.287,00**, sicché la base di calcolo per la determinazione del *quantum* del risarcimento dovrà essere ridotta al 35% di **€ 27.511,02**, quale credito residuo che la Regione Sicilia non è riuscita a recuperare, come si ricava dall’all. 2 al decreto del Ragioniere Generale (v. doc. 9) –, in pendenza di un giudizio ancora non del tutto definito, e la grave e irreversibile menomazione cui è esposto il Dott. Incardona con la vendita all’incanto delle sue proprietà immobiliari; danno che, oltretutto, trattandosi di beni di cui lo stesso è comproprietario, si andrebbe a riverberare anche sugli altri comproprietari.

La vendita all’asta degli immobili rappresenta, dunque, realmente un danno, un pregiudizio effettivamente gravissimo per il Dott. Incardona, ciò anche in riferimento alla sua capacità economica reddituale ed alle sue condizioni di salute precarie, comprese da intrinseche sofferenze morali.

Né il Dott. Incardona dispone delle risorse liquide necessarie a far fronte al pagamento degli importi richiesti (pari ad oggi ad € 920.789,37).

La vendita all’asta degli immobili potrebbe causare, inoltre, un danno finanziario gravissimo in quanto il Dott. Incardona è intestatario di un mutuo

fondario, con scadenze predeterminate (doc. 21). Ove l'istituto di credito che ha erogato il mutuo dovesse venire a conoscenza della vendita all'asta di altre proprietà del Dott. Incardona potrebbe allarmarsi e richiedergli l'immediato rientro degli importi a suo tempo concessi.

Il pericolo di un danno grave ed irreparabile è, altresì, imminente in quanto la vendita all'asta è stata fissata per il 14.01.2019 e, pertanto, il pericolo è manifestamente concreto ed attuale, nonché prossimo a manifestarsi. Infatti, in assenza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, il ricorrente, unitamente alla sua famiglia, si troverebbe, pertanto, gravemente a rischio sotto molteplici e rilevanti aspetti.

A ciò si aggiunga che, come dedotto poco sopra, anche le condizioni psicofisiche del ricorrente risultano significativamente alterate, come emerge, con assoluta evidenza, dalla lettura della relazione medica dell'ASP di Ragusa (doc. 20), che si richiama integralmente nel suo contenuto. Nella richiamata relazione si certifica che << *il sig. Incardona Carmelo, nato a Ragusa il 8/01/1964 e residente a Vittoria in via Principe Umberto n. 112, è stato sottoposto a visita psichiatrica risultando affetto da "Reazione Depressiva Prolungata (Codice ICD-9: 309.1)" in trattamento farmacologico, in atto consistente in antidepressivi (Velafaxina 375 mg/die) e benzodiazepine (EN 2 mg 1 cp la sera). Visti gli atti d'ufficio si attesta che il paziente è stato preso in cura presso questi Servizi dal 10/07/2013 a tutt'oggi, su invio del MMG, a seguito dell'insorgenza di sintomatologia depressiva con i disturbi del sonno a carattere reattivo.*

L'evoluzione del disturbo ha assunto decorso tendente alla cronicizzazione con necessità di protrarre la terapia che è stata modulata in rapporto alle manifestazioni cliniche rilevate alle periodiche visite di controllo.

A seguito delle recenti vicende giudiziarie che lo coinvolgono ha manifestato un peggioramento della sintomatologia che richiede, oltre la prosecuzione della terapia medica specialistica, congruo periodo di riposo>>.

Sulla scorta di quanto sin qui rappresentato, si fa osservare che **il pericolo di un pregiudizio estremamente grave in capo al ricorrente**, sia dal lato della sfera dei diritti costituzionalmente garantiti della persona (danno alla salute, danno alla vita di relazione, danno alla sua professionalità) che da quello della integrità del suo patrimonio a causa della duplice azione esecutiva avviata dall'Amministrazione regionale siciliana, **è manifesto, concreto, attuale e risulta dalle allegazioni**. Sicché, nella specie, ricorrono non solo i “motivi” di cui all'art. 92 R.D. n. 1038/1933 – ed il che già sarebbe sufficiente per l'accoglimento della presente istanza di inibitoria –, ma si è anche dimostrato che l'esecuzione della sentenza revocanda determina, con quasi certezza e qualora la presente inibitoria non fosse accolta, una modificazione definitiva a cui anche un esito vittorioso del giudizio di revocazione non potrebbe, comunque, porre rimedio, provocando un danno particolarmente gravoso e ingiusto, vista la rilevanza della pretesa e tenuto conto che la Regione Siciliana ha provveduto quasi interamente al recupero della somma indebitamente erogata in favore degli enti di formazione (**€ 2.282.287,00**), residuando esclusivamente **€ 27.511,02**.

La sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata si rende, perciò, ancor più necessaria in ragione della ravvicinata scadenza della vendita all'asta, fissata per il 14.01.2019 (doc. 16), dovendosi rimarcare, in tal senso, che, rispetto a quanto intimato con atto del 13.12.2018 (doc. 24), nessuna rettifica e/o annullamento dell'avviso di vendita *de quo* risulta essere stato adottato dall'Agente della riscossione. **Tali ragioni d'urgenza paiono idonee a giustificare l'adozione della misura cautelare monocratica con decreto *inaudita altera parte*.**

B) Sulla sussistenza del *fumus boni iuris*.

Seppure già basterebbe il sussistere di un assai grave ed irrimediabile *periculum* a determinare il pieno accoglimento della presente domanda cautelare, si evidenzia con fermezza come anche il *fumus boni iuris* ricorra integralmente.

La sentenza revocanda interferisce con i giudicati del Giudice amministrativo sulla legittimità dell'azione amministrativa di recupero e sulla legittimità del “...recupero – anche attraverso la compensazione – delle somme *indebitamente percepite*” (cfr. **CGARS n. 287/2017**).

Il parziale recupero delle somme costituisce un ostacolo alla piena efficacia di giudicato della sentenza del Giudice contabile, sia pure sotto il ristretto profilo della effettiva diminuzione patrimoniale, che, a cagione del recupero riconosciuto dalla stessa Regione, è venuta meno.

Dirimente, sul punto, è la circostanza che **le pronunce del Giudice amministrativo contrastano con la sentenza revocanda nella misura in cui hanno accertato in via definitiva la legittimità di azioni di recupero che l'Amministrazione aveva già condotto a termine all'atto dell'emanazione della sentenza oggi avversata e che per il Giudice contabile non si profilavano quali mezzi suscettibili di incidere sull'attualità del danno generato dall'illecito**. Sicché dette pronunce del Giudice amministrativo hanno confermato *ex post* la legittimità di atti amministrativi che avevano già spiegato i propri effetti sulla concretezza e sull'attualità del danno erariale cagionato dall'illecito *de quo*, entrando, di conseguenza, in collisione con l'impianto logico-giuridico in forza del quale il Giudice contabile aveva escluso che i medesimi atti potessero assumere tenore ripristinatorio.

La questione ruota attorno al tema dell'interferenza tra giurisdizioni nel solco della loro reciproca indipendenza e autonomia; infatti, se l'interferenza va esclusa in linea di principio, lo stesso Giudice contabile ammette che possa esservi preclusione al pieno dispiegarsi dell'azione erariale, e di conseguenza al formarsi di un giudicato immutabile, allorché sia intervenuto il ristoro del danno patito (Corte dei Conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 10/2018, pubbl. il 18/01/2018) e affinché non si formino due verità processuali in parte confliggenti, perché ciò finirebbe per minare la certezza dell'ordinamento.

La sentenza quivi impugnata “esclude” che l’azione di recupero abbia effettivamente reintegrato il patrimonio dell’Amministrazione danneggiata, mentre le sentenze del Giudice amministrativo statuiscano la legittimità del recupero realizzato con la compensazione, verificandone non solo l’ammissibilità come mezzo estintivo del debito ma addirittura la doverosità.

E’ evidente, allora, che il venir meno della definitività del documento patrimoniale attraverso un provvedimento amministrativo esterno alla sentenza, verificato da un altro Giudice, mina la potenziale immutabilità della sentenza del Giudice contabile.

La posizione assunta nella sentenza quivi aversata non può essere condivisa e lede il valore costituzionale e sovranazionale (art. 13 CEDU) dell’effettività della tutela, della legalità della responsabilità e il principio della diretta correlazione tra responsabilità e misura effettiva del danno cagionato (principio comunitario della proporzionalità).

E’ di ostacolo alla posizione sopra richiamata lo stesso ordinamento interno perché:

- 1) il sistema non ammette un conflitto tra giurisdizioni, che nella sostanza si consuma nel momento in cui, come nel caso di specie, un Giudice (quello amministrativo) ritiene che la compensazione posta in essere è strumento legittimo per recuperare l’indebito oggettivo, e dunque per eliminare definitivamente il documento patrimoniale, mentre l’altro (quello contabile) considera inefficace l’effetto del provvedimento di compensazione, nonostante l’immutabilità della sentenza del Giudice amministrativo che ha confermato la legittimità del provvedimento di recupero e, pertanto, la conformità legale degli effetti giuridici prodotti dai provvedimenti di recupero.
- 2) proprio a tale fine, l’ordinamento processuale, per scongiurare il disallineamento tra giudicati diversi su uno stesso *sub*-elemento della lite, ha previsto lo strumento della revocazione.

3) privilegiare, come dogma, l'autonomia e la separazione dei giudizi significa, implicitamente, privare di efficacia il mezzo processuale della revocazione, dal momento che non può, il Giudice contabile, ritenere apprezzabile ed esistente un danno patrimoniale e un altro Giudice (amministrativo) ritenere che il mezzo impiegato per eliminare il danno sia legittimo e doveroso e per l'effetto che il danno è stato eliminato con un intervento ripristinatorio.

L'interferenza tra i due giudizi si appunta, perciò, sulla legittimità e sull'efficacia dello strumento (=compensazione) impiegato per il recupero dell'indebito oggettivo, che per il Giudice amministrativo è legittimo, doveroso e corretto mentre per il Giudice contabile non produce effetto ripristinatorio. In realtà, l'indebito oggettivo e la sua effettiva esistenza si pongono in un rapporto di presupposizione logico-giuridica rispetto all'onere risarcitorio, e, perciò, se l'effettiva diminuzione patrimoniale è stata definitivamente eliminata dagli effetti giuridici prodotti dal provvedimento amministrativo di recupero, divenuto immutabile a seguito delle sentenze del Giudice amministrativo di reiezione delle censure sollevate avverso il suo legittimo esercizio, il danno si è, certamente, originariamente prodotto e perciò legittimamente è stato accertato dal Giudice contabile, ma altrettanto certamente si è verificato un fatto esterno al giudizio contabile, e ciò il recupero in via amministrativa, che una volta giudicato doveroso e legittimo impedisce che la sentenza possa essere portata ad esecuzione.

*** **

Tanto premesso, il ricorrente, come rappresentato e difeso in atti

CHIEDE

che Codesta Ecc.ma Corte, ritenute sussistenti le gravi ragioni d'urgenza determinate dall'imminente vendita – fissata per il 14.01.2019 – nella procedura esecutiva immobiliare avviata dall'Agente della riscossione, **voglia disporre**, per le ragioni tutte, in fatto ed in diritto, di cui al presente atto, già **con decreto in via d'urgenza ed *inaudita altera parte***, l'immediata

sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza n. 179/A/2015 resa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, emessa nelle camere di consiglio del 24 e del 25 marzo 2015, depositata il 21.07.2015 e notificata il 29.07.2015, e, in ogni caso, ordinare la comparizione delle parti in camera di consiglio per confermare l'invocata misura cautelare sospensiva; oppure, in subordine, fissare udienza per la comparizione delle parti per la pronuncia della richiesta misura cautelare di sospensiva; e ciò, comunque ed in ogni caso, senza attendere l'udienza di trattazione del merito.

Si producono i seguenti documenti richiamati nel corpo dell'atto:

- 22) intimazione di pagamento cumulativo n. 29720189000103084000 del 23.07.2018;
- 23) provvedimento assunto il 5 ottobre 2018 dal Tribunale di Ragusa, nel procedimento R.G. 5194/2016;
- 24) atto di intimazione e diffida a Riscossione Sicilia S.p.A. del 13.12.2018.

Milano, 20 dicembre 2018

Avv. Giuseppe Gianni